

Deliberazione N. 162 Del 29/12/2014	Oggetto:	APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017
--	-----------------	---

L'anno , il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,30 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	NO
SORU GIOVANNI	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto

- il responsabile del servizio contabile
- il segretario comunale

hanno espresso il parere di propria competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il termine entro cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo è il 31 dicembre dell'anno precedente e che lo stesso può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia delle finanze, sentita la Conferenza Stato –città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il comunicato del Ministero degli Interni del 18 dicembre 2014 che afferma come il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 sarà prorogato al 31 marzo 2015.

Considerato che per gli enti, come il Comune di Ulassai, che non hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità armonizzata, l'obbligo di redazione del DUP decorrerà dal prossimo 1° luglio 2015;

Preso atto che tale termine è stato, fino ad oggi, annualmente differito ma, che questa Amministrazione Comunale intende, per il 2015, non avvalersi della proroga, al fine di rendere effettiva la gestione su un arco temporale di dodici mesi, senza limitazione di impegni a dodicesimi per la gestione ordinaria, ma anche per poter affrontare decisioni rilevanti di riduzioni di tipologie di spesa correnti, in conseguenza all'obbligo derivante dalla riduzione al Fondo di solidarietà comunale;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 per avere la possibilità di affrontare la problematica della "spending review" su un arco temporale di dodici mesi, ancor più problematica se concentrata e limitata ad un periodo più ridotto, nel caso di protrarsi di un eventuale esercizio provvisorio;

Richiamato l'art.162, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, "*gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni*";

Considerando che dal 1 gennaio 2015, il decreto legislativo n. 118/2011 richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione della riforma contabile:

- a) affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per Missioni e Programmi, con funzione conoscitiva, agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, e che questi ultimi, conservano la funzione autorizzatoria e

valore giuridico ai fini della rendicontazione, dovendo riportare entrambi gli schemi le medesime risultanze contabili;

- b) applicare dal 01/01/2015 il nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria così detta “potenziata” per l’accertamento delle entrate e per l’impegno delle spese;
- c) applicare il principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018;

Preso atto che è in corso l’aggiornamento delle procedure informatiche della contabilità dell’Ente, ai principi della riforma in modo da consentire:

- La predisposizione e la gestione “parallela” degli schemi di bilancio;
- L’imputazione degli accertamenti e impegni agli esercizi successivi a quello in corso oltre il triennio;
- La gestione del fondo pluriennale vincolato. Non è previsto l’inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio autorizzatorio del 2015 in quanto tutti gli stanziamenti contengono il FPV;

Preso atto che si sono riclassificati tutti i capitoli del PEG per Missioni e Programmi a carattere conoscitivo per il 2015 avvalendosi dell’apposito glossario (allegato n. 14/2 al D.Lgs. 118/2011) anche in considerazioni del piano dei conti finanziario (quarto e quinto livello);

Che tale nuova classificazione deve affiancare la vecchia, in modo da consentire, a partire dal medesimo gestionale PEG l’elaborazione del bilancio di previsione secondo i due schemi;

Considerato che dal piano dei conti deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa;

Che la riclassificazione dei capitoli e degli articoli è effettuata nel rispetto dell’articolo 7 del D.Lgs. 118/2011 che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui è espressamente consentito;

Ritenuto necessario approvare il Bilancio di Previsione 2015 secondo gli schemi approvati per il precedente esercizio 2014 (DPR 31 gennaio 1996 n.194) aventi funzione autorizzatoria per il 2015, affiancando agli stessi i nuovi modelli (D.Lgs. 118/2011) avente solo valenza conoscitiva;

Visti gli artt. 151, 170 e 171 dello stesso D.Lgs. che prescrivono di allegare al bilancio annuale di previsione, una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni e gli altri allegati previsti dall’art.172 e da altre norme di legge;

Visto l’art.174, c.1 e 2 del succitato D.Lgs. che stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall’Organo esecutivo e da questo presentati all’organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione;

Preso atto che :

- gli schemi di bilancio di cui sopra sono stati redatti secondo l'articolazione prevista dal TUEL e sono stati elaborati in termini di sola competenza e che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il 2015 corrispondono a quelli del relativo Bilancio di Previsione di competenza;
- La Relazione Previsionale e Programmatica è stata redatta secondo lo schema di cui al DPR 3 agosto 1998, n. 326;
- Per le spese di investimento si fa riferimento al programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2015/2017;
- Nelle previsioni di Bilancio sono stati stimati i tagli al fondo di solidarietà come conosciuti dal testo del disegno di legge di stabilità 2015 in corso di approvazione nella medesima proporzione di quelli precedenti e conseguentemente provveduto alla riduzione di spesa corrente;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- La DGM. n. 156 del 29.12.2014 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 e l'elenco annuale 2015;
- DGM n. 157 del 29.12.2014 piano triennale 2015/2017 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 – Adeguamento 2015;
- La DGM n. 158 del 29.12.2014 verifica quantità e qualità aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritto di superficie nell'anno 2015 ai sensi dell' art.172-1° comma lett c)- D.Lgs 267/2000);
- La DGM n. 62 del 18.07.2013 relativa all'approvazione della TOSAP e relative tariffe per l'anno 2013 confermata anche per il 2015;
- La DGM n. 59 del 18.07.2013 Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – Determinazione tariffe anno 2013 e confermata per il 2015;
- la DGM n. 69 del 21.06.2014 di definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per l'anno 2014 e confermata per il 2015;
- La DGM n. 159 del 29.12.2014 determinazione indennità mensile di funzione del sindaco, degli altri componenti della Giunta comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri per l'anno 2015;
- la DGM n. 28 del 12.04.2013 di definizione delle tariffe servizi a domanda individuale anno 2013 (mensa scolastica) e confermata per il 2015;
- la DGM n. 160 del 29.12.2014 avene ad oggetto “Manovra correttiva 2015/2017 D.L. 78/2010 – Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività.
- DGM n. 161 del 29.12.2014 programma triennale fabbisogno personale 2015-2017 – rideterminazione dotazione organica e ricognizione annuale;

RICORDATO, ai fini degli accertamenti da effettuarsi che l'aliquota ICI è sempre stata pari al 4 per mille;

RITENUTO di determinare come segue gli indirizzi per la formazione del bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015/2017;

ENTRATE:

Per di entrate è opportuno fare un riferimento al quadro dei tributi che si è venuto a delineare a seguito dell'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*». Tale imposta si basa su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Nel 2014 è entrato in vigore il nuovo tributo in materia di rifiuti urbani, denominato **TARI**, che sostituisce in tutto e per tutto la Tares, esso è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR n.158/1999 attraverso tariffe determinate applicando il cd. metodo normalizzato.

Dal 2014 non si applica più la maggiorazione di Euro 0,30/mq, sostituita dalla TASI.

La **TASI** ha rappresentato la vera novità del 2014. Si tratta di un tributo che attribuisce rilevanza ai servizi prestati dal Comune con un imposta che non è solo a carico dei proprietari degli immobili ma anche degli utilizzatori.

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU, vale a dire il valore imponibile dell'immobile determinato in base alla rendita catastale o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati).

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzaramento e con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle tipologie di immobile. Anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Il tributo è disciplinato dal comma 640 al comma 668 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147/2013) ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu.

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 8 del 08.07.2014 con cui si approvava il regolamento IUC all'interno del quale il Consiglio Comunale ha individuato l'elenco dei servizi considerati indivisibili che potrebbero essere coperti con il gettito della TASI.

In considerazione del fatto che la Giunta Comunale, preso atto dell'elevata pressione fiscale che grava in questi ultimi anni sui cittadini e con l'intento di effettuare un intervento mirato e di sicuro impatto nei bilanci delle famiglie ha già dal 2014 azzerato l'aliquota della Tasi ed è intendimento della stessa proporre al Consiglio l'azzarramento dell'aliquota TASI anche per il 2015.

L'articolo 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici), ha previsto l'anticipazione, in via sperimentale, delle norme che disciplinano l'imposta municipale (IMU) a decorrere dall'anno 2012 e che le relative disposizioni sono applicate da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

La differenza tra il maggior gettito IMU (differenza gettito IMU 2012 e gettito IMU 2013) e l'ammontare del vecchio fondo sperimentale di riequilibrio deve essere iscritta nella parte spesa del Bilancio se positiva. Qualora tale differenza fosse negativa, tale importo deve essere iscritto nella parte entrata del Bilancio, alla voce fondo di solidarietà comunale.

Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, infatti, la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio dell'importo corrispondente al maggior gettito dell'IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, quali l'ICI e l'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.

L'articolo 13 comma 12-bis del D.L. 201/11 prevedeva per il solo anno 2012 che i Comuni iscrivessero nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune.

L'imposta mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dell'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono presenti sul territorio di Ulassai.

La restante parte della disciplina dell'imposta rimane invece immutata, in particolare per quanto riguarda la previsione della spettanza a favore dello Stato del gettito dell'imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all'Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota di base, cosa che non è stata fatta.

Nella categoria tributi speciali le entrate più importanti sono rappresentate dal fondo di solidarietà comunale e in misura quasi irrilevante dai diritti sulle pubbliche affissioni.

La legge di stabilità 2013, la n. 228 del 24.12.2012. ha istituito infatti il **fondo di solidarietà comunale** che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio. Ciò a seguito della devoluzione di tutta l'IMU ai Comuni, tranne il gettito derivante dagli immobili del gruppo catastale D, ovvero delle categorie produttive. Il fondo di solidarietà 2015 sarà finanziato dai Comuni stessi con una quota di IMU e andrà solo a quei Comuni che necessiteranno di perequazione, in base ai parametri di cui alla lettera d) comma 380 articolo 1 Legge 228/2012.

I criteri di riparto ed alimentazione del FSC dovranno essere stabiliti con D.P.C.M. non ancora emanato, perciò appare evidente che la situazione normativa è quanto mai complicata e incerta, in quanto non si conoscono i criteri di riparto del fondo strutturale comunale 2015, che è stato pertanto stimato dal servizio finanziario confrontando la comunicazione del FSR 2013, le riscossioni dell'IMU 2014, le disposizioni del D.L. n.95/2012 "spending review", nonché il gettito presunto dell'IMU anno 2015.

In considerazione delle norme sopra evidenziate ed in assenza, comunque, dei decreti ministeriali relativi alla definizione del fondo di solidarietà 2015, la quantificazione delle complessive risorse

risulta di difficile costruzione e si dovrà prevedere una revisione delle stesse non appena saranno pubblicati detti decreti.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011 n.23 sul Federalismo Fiscale Municipale, i trasferimenti statali sono stati quasi totalmente fiscalizzati ed iscritti al Titolo I delle Entrate alla Risorsa relativa al Fondo di solidarietà comunale che dal 2012 ingloba anche il gettito relativo all'Addizionale Comunale sull'energia elettrica.

Per cui al Titolo II sono spariti: il fondo ordinario, il fondo consolidato, il fondo perequativo, il contributo IVA servizi commerciali e numerosi altri fondi.

Rimangono, in quanto non fiscalizzati, i seguenti trasferimenti i cui stanziamenti sono stati confermati:

- ex contributo per sviluppo investimenti pari a €59.184,07;
- e si è previsto ma il dato non è certo 500,00 per il trasferimento dello Stato a favore delle mense scolastiche.

Il titolo IV evidenzia le entrate di natura straordinaria reperite senza ricorrere al mercato del credito che l'ente utilizza per finanziare la spesa in conto capitale.

Appartengono alla categoria di tali trasferimenti anche gli oneri di urbanizzazione (concessioni ad edificare) che gli utilizzatori degli interventi versano al comune come controprestazione delle opere di urbanizzazione realizzate dall'ente locale. A tale proposito si ricorda che l'art. 2, comma 8 della legge 224/2007, come modificato dalla D.L. 225/2010, ha prorogato solo fino al 2012 la possibilità di utilizzare i contributi per permessi di costruire sulla parte corrente (50% per le spese correnti ed ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale).

Per cui dal 2013 i proventi degli oneri di urbanizzazione non si possono più applicare alla parte corrente della spesa ma dovranno essere utilizzati nel triennio 2013/2015 interamente per il finanziamento delle spese di investimento. Il Comune di Ulassai, peraltro, ha da sempre optato per la destinazione totale dei proventi in questione al finanziamento del programma delle opere pubbliche. E' da considerare, inoltre, che il 10% dei proventi degli oneri di urbanizzazione è vincolato alle associazioni ed enti di culto.

Il titolo V evidenzia le fonti di finanziamento esterne ottenute attraverso il ricorso al mercato del credito. Le anticipazioni di cassa ed i finanziamenti a breve costituiscono forme di finanziamento per esigenze di liquidità o per far fronte ad esigenze non durevoli; le altre forme di finanziamento si riferiscono invece a forme di indebitamento strutturale a cui si ricorre per la realizzazione di opere pubbliche.

Per quanto concerne l'assunzione dei mutui, questa amministrazione non intende ricorrere, nel triennio 2015/2017 ad ulteriore indebitamento.

SPESE

Per la spesa corrente consolidata relativa al personale, in considerazione del fatto che dal 01.01.2013 il Comune è soggetto ai vincoli del patto di stabilità deve necessariamente far riferimento alla specifica norma prevista in particolar modo la stessa si riduce rispetto alla media del triennio e si tiene altresì conto:

- dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 come modificato dall'art.14, comma 7 del D.L.78/2010 in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese del personale, ... con azioni... rivolte... ai seguenti ambiti..:

- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti... ;
 - b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative...;
 - c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
- Dell'art. 1, comma 557 ter l. 296/2006 che afferma che in caso di mancato rispetto, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del DL 112/2008 cioè "...divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
 - Dell'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, come riformulato dall'art. 14, c.9. DL 78/2010 dall'art. 20, c.9, DL 98/2011; dall'art. 4, c. 103,lett.a) L. 183/2011; dall'art. 28, c.11quater DL 201/2011; dall'art. 4,c.103l.183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4ter, c.10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29.04.2012) nel quale si afferma che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale...;
 - Dell'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, come riformulato dall'art. 14, c.9. DL 78/2010 e dall'art. 1, c.118 della L.220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9, DL 98/2011 e dall'art. 4, comma 103 l. 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dl 29.04.2012) secondo cui "... possono procedere ad assunzioni del personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente....
 - Infine dell'art. 9, comma 28 DL 78/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis L.14/2012 e dall'art. 4-ter comma 12 della L. 44/2012 secondo il quale "... possono avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009...."

Il bilancio 2014-2015-2016 rispetta detti limiti, (riduzione della spesa rispetto alla media del triennio e personale a tempo determinato inferiore al 50% del personale con le stesse finalità del 2009) anche in considerazione dell'assunzione già effettuata per il 2015 di un ingegnere a tempo determinato.

Altre spese sottoposte alle limitazioni introdotte con la normativa correttiva 2010 (D.L.78/2010, come convertito dalla legge 122/2010) ed ancora vigenti sono state esaminate nella propria deliberazione n. 164 del 28.12.2014 a cui si rimanda.

INDEBITAMENTO

Per quanto concerne l'assunzione dei mutui, questa amministrazione non intende ricorrere, nel triennio 2015/2017 ad ulteriore indebitamento.

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017 è stata predisposta:

sulla base dei sopraelencati principi/indirizzi;

- sul rispetto di tutti i principi di bilancio previsti dagli artt 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sull'osservanza della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sulla scorta delle indicazioni della parte politica e dei responsabili di servizio;

VISTO il progetto di bilancio annuale di previsione predisposto per il 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del G.C. n. 156 del 29.12.2014 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 e l'elenco annuale 2015;

DATO ATTO che il progetto di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile

RITENUTA l'opportunità di provvedere all'approvazione dello schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

VERIFICATA la copertura minima dei servizi a domanda individuale previsti dalla vigente normativa sulla finanza locale;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;
- il Decreto "Salva Italia" del governo Monti;
- la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013;
- il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;
- VISTI gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI i risultati della votazione tenutasi per alzata di mano;

UNANIME DELIBERA

- di approvare:

1. lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo;

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO		
ENTRATE		Previsioni di competenza
Tit. I -	Entrate tributarie	464.957,96
Tit. II -	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni	785.133,35
Tit. III -	Entrate extra-tributarie	921.455,42
Tit. IV -	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	1.455.624,10
<i>Totale entrate finali</i>		<i>3.627.170,83</i>
Tit. V -	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
Tit. VI -	Entrate da servizi per cont terzi	395.500,00
<i>totale</i>		<i>4.022.670,83</i>
Avanzo di amministrazione		4.513,81
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		4.027.184,64
SPESA		Previsioni di competenza
Tit. I	Spese correnti	2.072.048,06
Tit. II	Spese in conto capitale	1.530.636,58
<i>Totale spese finali</i>		<i>3.602.684,64</i>
Tit. III	Spese per rimborso prestiti	29.000,00
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi	395.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		4.027.184,64

2. la relazione previsionale e programmatica;
3. il Bilancio pluriennale 2015/2017;

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO bilancio triennale			
ENTRATE	2015	2016	2017
Entrate tributarie	464.957,96	464.957,96	464.957,96
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	785.133,35	811.426,35	767.651,33
Entrate extra-tributarie	921.455,42	912.595,42	911.615,42
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	1.455.624,10	1.970.321,06	435.910,00
<i>Totale entrate finali</i>	<i>3.627.170,83</i>	<i>4.159.300,79</i>	<i>2.580.134,71</i>
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-
Entrate da servizi per conto terzi	395.500,00	395.500,00	395.500,00
<i>totale</i>	<i>4.022.670,83</i>	<i>4.554.800,79</i>	<i>2.975.634,71</i>
li amministrazione	4.513,81		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.027.184,64	4.554.800,79	2.975.634,71
SPESA	Previsioni di competenza		
Spese correnti	2.072.048,06	2.106.767,25	2.069.212,23
Spese in conto capitale	1.530.636,58	2.045.333,54	510.922,48
<i>Totale spese finali</i>	<i>3.602.684,64</i>	<i>4.152.100,79</i>	<i>2.580.134,71</i>
Spese per rimborso prestiti	29.000,00	7.200,00	-
Spese per servizi per conto terzi	395.500,00	395.500,00	395.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.027.184,64	4.554.800,79	2.975.634,71

4. Il prospetto dimostrativo dell'obiettivo da raggiungere del Patto di stabilità per il triennio 2015/2017 allegato alla presente.
5. Di richiamare tutte le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e citate nel preambolo del presente atto;
6. Di dare atto che la spesa del personale, come dimostrato dal responsabile del servizio finanziario si mantiene al di sotto della media del triennio anche considerando la copertura della spesa dell'ingegnere a tempo determinato già assunto fino allo scadere del mandato del sindaco.
7. Di dare atto che la prevista riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale è compensata da corrispondenti riduzioni della spesa corrente;

8. di dare atto che, sia nel Bilancio di Previsione annuale che nel Bilancio Pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale venga garantito il rispetto della normativa in materia di patto di stabilità;
9. Di Trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di revisione economico-finanziaria per il parere previsto dal combinato disposto degli artt. 174, comma1, e 239, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
10. Di disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale con relativi allegati e il programma triennale dei lavori pubblici all'organo consiliare unitamente alla relazione dell'organo di revisione.

